



CITTÀ DI CIRIÉ

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14 marzo 2016

Sommario:

TITOLO I:	ELEMENTI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI	5
Art. 1	Finalità e campo di applicazione	5
Art. 2	Riferimenti normativi	5
Art. 3	Definizioni	5
Art. 4	Esclusioni	6
TITOLO II:	DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE SORGENTI.....	7
Capo 1	Sorgenti sonore fisse e mobili.....	7
Art. 5	Campo di applicazione	7
Art. 6	Limiti previsti.....	7
Art. 7	Esclusioni.....	7
Capo 2	Sorgenti sonore interne agli edifici non riguardanti i requisiti acustici passivi dei medesimi di cui al DPCM 5/12/1997 e s.m.i.	8
Art. 8	Campo di applicazione	8
Art. 9	Disposizioni per sorgenti ad uso comune	8
Art. 10	Disposizioni per sorgenti ad uso singolo	8
Capo 3:	Attività rumorose a carattere temporaneo, mobile o all’aperto.....	10
Sezione I:	Aspetti generali.....	10
Art. 11	Campo di applicazione	10
Art. 12	Generalità.....	10
Art. 13	Autorizzazioni.....	10
Art. 14	Limiti derogabili.....	11
Art. 15	Livelli sonori massimi in condizioni di deroga e prescrizioni tecniche	11
Art. 16	Obblighi del titolare dell’autorizzazione	11
Art. 17	Revoche.....	12
Sezione II	Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo	13
Art. 18	Campo di applicazione	13
Art. 19	Localizzazione.....	13
Art. 20	Orari e durata.....	13
Art. 21	Modalità di autorizzazione.....	13
Art. 22	Casi particolari.....	14
Art. 23	Commissione di vigilanza	14
Art. 24	Esclusioni.....	14
Sezione III	Cantieri	15
Art. 25	Campo di applicazione	15
Art. 26	Livelli sonori e prescrizioni tecniche.....	15
Art. 27	Modalità di autorizzazione.....	15
Art. 28	Casi particolari.....	16
Art. 29	Emergenze.....	16
Sezione IV	Altre attività rumorose temporanee	17
Art. 30	Campo di applicazione	17
Art. 31	Dehors, chioschi ed altri locali aventi attività all’aperto	17
Art. 32	Manutenzione aree verdi e suolo pubblico.....	17
Art. 33	Spazzamento aree mercatali e/o utilizzate per manifestazioni	18
Art. 34	Attività di igiene del suolo.....	18
Art. 35	Cave, attività di escavazione, fuochi d’artificio per fini tecnici o agricoli.....	18
Art. 36	Attività agricole, forestali, venatorie.....	18
Art. 37	Livelli sonori	18
Capo 4	Infrastrutture di trasporto	19
Art. 38	Campo di applicazione	19
Art. 39	Infrastrutture di trasporto stradale.....	19
Art. 40	Infrastrutture di trasporto ferroviario.....	19
Art. 41	Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti	19
Art. 42	Rumore indotto dalla presenza dei dossi artificiali o attraversamenti pedonali anche in pavé al transito dei veicoli	19

Art. 43	rumore con componente tonale dei trasformatori delle sottostazioni elettriche delle ferrovie o di altre infrastrutture non connesse con esigenze produttive, artigianali o commerciali o simili.....	20
Capo 5	Sorgenti sonore particolari o con peculiarità specifiche.....	21
Art. 44	Campo di applicazione	21
Art. 45	Dispositivi di allarme o antifurto.....	21
Art. 46	Campane e simili	21
Capo 2	Approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi, rilascio di permessi e autorizzazioni.....	22
Art. 47	Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.....	22
Art. 48	Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata	23
Art. 49	Valutazione di Clima Acustico	23
Art. 50	Verifica della documentazione.....	24
Art. 51	Mancata presentazione della documentazione	24
TITOLO IV:	RISANAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO.....	25
Capo 1	Aspetti generali.....	25
Art. 52	I Piani di Risanamento Acustico	25
Capo 2	Piani di Risanamento Acustico delle imprese	26
Sezione I	Aspetti generali.....	26
Art. 53	Piani di Risanamento Acustico delle imprese	26
Sezione II	Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica	26
Art. 54	Campo di applicazione	26
Art. 55	Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento.....	26
	Contenuti ed oneri del Piano	26
Art. 56	26	
Art. 57	Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento.....	26
Art. 58	Verifiche	26
Sezione III	Risanamento a seguito di attività di controllo.....	27
Art. 59	Campo di applicazione	27
Art. 60	Piano di risanamento	27
Art. 61	Contenuti e oneri del Piano	27
Art. 62	Modalità di presentazione e approvazione del Piano.....	27
Capo 3	Piani di Risanamento Acustico.....	28
Art. 63	Piani Comunali di Risanamento Acustico	28
Sezione II	Casi di accostamento critico	28
Art. 64	Risanamento degli accostamenti critici.....	28
Art. 65	Verifica del rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione	28
Art. 66	Vincolo delle emissioni sonore.....	28
Art. 67	Contenuti e oneri del Piano	29
TITOLO V:	CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO.....	30
Capo 1	Controlli	30
Art. 68	Funzioni e competenze	30
Art. 69	Segnalazioni o esposti	30
Capo 2	Provvedimenti restrittivi	31
Art. 70	Provvedimenti restrittivi	31
Capo 3	Sanzioni.....	32
Art. 71	Sanzioni	32
Art. 72	Esclusioni.....	32
TITOLO VI:	DISPOSIZIONI FINALI	33
Art. 73	Entrata in vigore.....	33
Art. 74	Abrogazioni e validità.....	33
Art. 75	Modifica e revisione.....	33
APPENDICE A:	VALORI LIMITE	34
Punto 1	Classi acustiche	34
Punto 2	Valori limite di emissione	34
Punto 3	Valori limite assoluti di immissione.....	34

Punto 4	Valori limite differenziali di immissione.....	35
Punto 5	Valori di attenzione.....	35
Punto 6	Valori di qualità.....	36
APPENDICE B: CONTENUTI MINIMI PER ISTANZE SEMPLIFICATE E MODELLI DI AUTORIZZAZIONI.....		37

TITOLO I: ELEMENTI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 *Finalità e campo di applicazione*

comma 1 Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

comma 2 Il presente Regolamento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

Art. 2 *Riferimenti normativi*

comma 1 Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della *Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico"* e dall'articolo 5, comma 5 della *Legge Regionale n.52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*.

Art. 3 *Definizioni*

comma 1 Attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

comma 2 Ambiente abitativo, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) della *L.447/95*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al *Decreto Legislativo n.277 del 15/08/91 e s.m.i.*, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

comma 3 Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della *L.447/95* e *L.R.52/2000*.

comma 4 Ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, ...

comma 5 Persone esposte al rumore: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.

comma 6 Sorgenti sonore fisse, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della *L.447/95*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

- comma 7 Sorgenti sonore mobili, di cui all'Art. 2 comma 1 lettera d) della L.447/95: tutte le sorgenti sonore non comprese nell' Art. 3 comma 6.
- comma 8 Attività temporanea o a carattere temporaneo: attività di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile.
- comma 9 Festa popolare: evento a carattere temporaneo, mobile o all'aperto legato a ricorrenze religiose, storiche, folkloristiche, sociopolitiche patrocinato dal Comune, gratuito e di libero accesso a tutta la cittadinanza. Esempi in elenco non esaustivo sono: feste patronali, rievocazioni storiche, notti bianche, comizi elettorali, danze folkloristiche e rievocazioni di tradizioni musicali antiche, processioni, etc...
- comma 10 Tecnico Competente in Acustica Ambientale: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla L.447/95 e dal D.P.C.M. del 31/03/98 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»".
- comma 11 Disturbo da rumore: con riferimento all'art. 844 del Codice Civile e in accordo con la giurisprudenza prevalente, si definisce disturbante l'emissione che induce nell'ambiente osservato un incremento del livello sonoro maggiore di 3 dB da verificare strumentalmente ai sensi dell'Art. 6-ter del D.L. 30 dicembre 2008 n. 208.

Art. 4 Esclusioni

- comma 1 Sono escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

TITOLO II: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE SORGENTI

Capo 1 Sorgenti sonore fisse e mobili

Art. 5 Campo di applicazione

comma 1 All'interno del presente Capo sono regolamentate le sorgenti sonore fisse e mobili.

Art. 6 Limiti previsti

comma 1 Ai sensi del *D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*, le sorgenti sonore fisse sono tenute a rispettare i seguenti limiti di riferimento:

- lettera a) valori limite di emissione;
- lettera b) valori limite assoluti di immissione;
- lettera c) valori limite differenziali di immissione;
- lettera d) valori di attenzione;
- lettera e) valori di qualità.

comma 2 Ai sensi del *D.P.C.M. 14/11/97*, le sorgenti sonore mobili sono tenute a rispettare i seguenti valori:

- lettera a) valori limite assoluti di immissione;
- lettera b) valori limite differenziali di immissione;
- lettera c) valori di attenzione;
- lettera d) valori di qualità.

comma 3 Ai sensi del *D.P.C.M. 14/11/97*, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione.

comma 4 I valori di cui al comma 1 e al comma 2 sono riportati in *Appendice A*. Per ciò che riguarda le tecniche di misura si fa riferimento ai relativi decreti attuativi della *L.447/95*.

Art. 7 Esclusioni

comma 1 Sono escluse da quanto regolamentato all'interno del presente Capo le seguenti tipologie di sorgenti sonore:

- lettera a) impianti tecnologici e sorgenti sonore interne agli edifici non connesse ad esigenze produttive, regolamentati al Capo 2;
- lettera b) attività rumorose a carattere temporaneo, regolamentate al Capo 3;
- lettera c) infrastrutture di trasporto, regolamentate al Capo 4;
- lettera d) sorgenti sonore di diversa natura o aventi proprie peculiarità, regolamentate al Capo 5.

Capo 2 Sorgenti sonore interne agli edifici non riguardanti i requisiti acustici passivi dei medesimi di cui al DPCM 5/12/1997 e s.m.i.

Art. 8 Campo di applicazione

comma 1 In questo Capo sono regolamentate le seguenti sorgenti sonore non connesse ad esigenze produttive:

lettera a) impianti tecnologici degli edifici, quali ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ascensori, scaldacqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, ...;

lettera b) sorgenti sonore interne agli edifici e di uso privato di singoli condomini quali ad esempio, in elencazione non esaustiva, cancelli, portoni, serramenti, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, impianti di sonorizzazione e diffusione musicale per uso privato e familiare, etc...

Art. 9 Disposizioni per sorgenti ad uso comune

comma 1 Sono di uso comune le sorgenti a servizio di più condomini e/o inquilini occupanti differenti unità immobiliari nell'ambito del medesimo edificio o comprensorio.

comma 2 Gli impianti tecnologici di cui all'Art. 8 comma 1 lettera a) ad uso comune, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei limiti stabiliti dal *D.P.C.M. 5/12/97 "requisiti acustici passivi degli edifici"* es.m.i. relativi al rumore prodotto dai servizi a funzionamento continuo e discontinuo. Tali valori si applicano anche se l'impianto non è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo;

comma 3 I limiti previsti dal *D.P.C.M. 05/12/97* di cui al comma 2 si applicano nei seguenti casi:

lettera a) impianti installati successivamente all'entrata in vigore del *D.P.C.M. 05/12/97*;

lettera b) modifiche di impianti effettuate successivamente all'entrata in vigore del *D.P.C.M. 05/12/97*; il rispetto dei limiti riguarda solo la parte oggetto di modifica.

comma 4 Per gli impianti installati anteriormente all'entrata in vigore del *D.P.C.M. 05/12/97* valgono i limiti stabiliti dal *D.P.C.M. 14/11/97* con l'esclusione dei livelli minimi per l'applicabilità dei limiti differenziali di immissione (art. 4 comma 2 del *D.P.C.M. 14/11/97*).

Art. 10 Disposizioni per sorgenti ad uso singolo

comma 1 Sono considerate ad uso singolo le sorgenti a servizio di un unico condomino e/o inquilino (o famiglia) nell'ambito dell'unità immobiliare di propria pertinenza.

comma 2 Gli impianti tecnologici di cui all'Art. 8 comma 1 lettera a), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei limiti stabiliti dal *D.P.C.M. 05/12/97* relativi al rumore prodotto dai servizi a funzionamento continuo e discontinuo riportati in *Appendice A*.

comma 3 I limiti previsti dal *D.P.C.M. 05/12/97* di cui al comma 2 si applicano nei seguenti casi:

lettera a) impianti installati successivamente all'entrata in vigore del *D.P.C.M. 05/12/97*;

lettera b) modifiche di impianti effettuate successivamente all'entrata in vigore del *D.P.C.M. 05/12/97*; il rispetto dei limiti riguarda solo la parte oggetto di modifica.

comma 4 Per gli impianti installati anteriormente all'entrata in vigore del *D.P.C.M. 05/12/97* valgono i limiti stabiliti dal *D.P.C.M. 14/11/97* con l'esclusione dei livelli minimi per l'applicabilità dei limiti differenziali di immissione (art. 4 comma 2 del *D.P.C.M. 14/11/97*).

comma 5 Le sorgenti sonore interne di cui all'Art. 8 comma 1 lettera b), ad uso singolo, qualora siano possibile causa di disturbo, devono cessare il funzionamento tra le ore 22.00e le ore 08.00;

Capo 3: Attività rumorose a carattere temporaneo, mobile o all'aperto

Sezione I: Aspetti generali

Art. 11 Campo di applicazione

comma 1 All'interno del presente Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della *L.447/95* e degli articoli 5 comma 5 lettera c) e d) e articolo 9 della *L.R.52/2000*, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, i cantieri e le attività temporanee che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi tali da superare i limiti di cui all'Art. 6 del presente regolamento.

Art. 12 Generalità

comma 1 Le attività a carattere temporaneo di cui all'Art. 11 del presente regolamento necessitano di specifica autorizzazione rilasciata in deroga ai limiti di cui all'Art. 6 del presente regolamento. Per i soli cantieri ed attività temporanee dedicati alla manutenzione stradale, di impianti di pubblica utilità (acquedotti, linee elettriche ed altro) e per le attività aventi carattere di urgenza è possibile operare anche in assenza di deroga qualora la durata complessiva dell'intervento non superi i 3 giorni.

comma 2 L'autorizzazione può contenere l'indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.

comma 3 Il Comune, nel caso di spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, richiede con l'atto di autorizzazione, in specifici casi, lo svolgimento di una verifica fonometrica del rispetto dei limiti di riferimento, valutazione che dovrà essere svolta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale con riferimento ai ricettori sensibili maggiormente esposti.

comma 4 Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti o della Polizia Municipale, può integrare l'autorizzazione in deroga comunque imponendo ad attività in corso ulteriori limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

Art. 13 Autorizzazioni

comma 1 Le autorizzazioni per le attività a carattere temporaneo di cui all'Art. 11 vengono rilasciate a seguito di istanza sottoscritta da parte del proponente, secondo i modelli riportati in *Appendice B*.

comma 2 Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate presso il Comune almeno 45 giorni solari prima dell'inizio dell'attività.

comma 3 La richiesta di cui al comma 1 si intende accolta in caso di mancata risposta del Comune entro 45 giorni solari dalla data di presentazione della stessa (formula del cosiddetto "silenzio-assenso").

comma 4 L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni sia di orario che di massima rumorosità ammissibile ai fini di una maggiore tutela.

Art. 14 Limiti derogabili

comma 1 I limiti derogabili sono quelli previsti per le sorgenti sonore fisse e mobili di cui all'Art. 6 (limiti di emissione, immissione, valori di attenzione e di qualità). Non sono previste deroghe ai limiti citati senza la fissazione di altri limiti meno restrittivi di quelli derivanti dalla Zonizzazione Acustica Comunale (cosiddette deroghe "in bianco") così come riportato nell'Art. 15.

comma 2 L'autorizzazione in deroga **esclude** l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. In casi particolari, ad esempio nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno del medesimo edificio e sia dovuto a spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, sarà applicato il limite differenziale di immissione sonora di 5 dB(A), purché siano superati i livelli minimi per l'applicabilità dei limiti differenziali di immissione di cui all'art. 4 comma 2 del *D.P.C.M. 14/11/97*.

comma 3 L'autorizzazione in deroga **esclude** l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale previsti dalla normativa ad esempio per la presenza nel segnale sonoro di componenti tonali, impulsive o tonali di bassa frequenza.

Art. 15 Livelli sonori massimi in condizioni di deroga e prescrizioni tecniche

comma 1 Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 80 dB(A), riferito al livello equivalente relativo ad un qualunque tempo di misura di 15 minuti (media su finestra mobile - tempo di osservazione pari alla durata dell'attività), da verificarsi in facciata agli edifici maggiormente esposti al rumore in cui vi siano persone esposte al rumore secondo le modalità descritte nel *D.M.A. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*. Tale valore potrà eventualmente essere ridotto in specifici casi motivati. Nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio vale quanto previsto all'Art. 14 comma 2.

comma 2 Nel caso di autorizzazione rilasciata per meccanismo di silenzio-assenso s'intende stabilito come limite massimo di immissione sonora il valore di 80 dB(A) da rilevarsi strumentalmente, su richiesta, secondo la modalità esplicita al comma 1.

Art. 16 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

comma 1 Il titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto.

comma 2 Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti; a tal fine può risultare indispensabile un'efficace informazione ai residenti della zona sulla durata delle attività rumorose,

comma 3 Il titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, ...) e deve rendere i medesimi edotti sulle modalità operative da attuare in accordo con le indicazioni eventualmente ricevute dagli organi di controllo competenti e dal Comune.

A tal fine la valutazione previsionale di impatto acustico, ovvero l'autorizzazione in deroga, dovranno essere sottoscritte oltre che dal proponente, anche dai soggetti operanti con sorgenti rumorose nell'ambito dell'evento.

Art. 17 Revoche

comma 1 Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di mancatorispetto delle prescrizioni in essa contenute.

comma 2 Qualsiasi autorizzazione può essere revocata qualora sussistano condizioni di grave accertato disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Sezione II Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo

Art. 18 *Campo di applicazione*

comma 1 All'interno della presente Sezione sono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:

lettera a) carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, ecc;

lettera b) attività di intrattenimento, concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, ecc.

Art. 19 *Localizzazione*

comma 1 Le attività di cui all'Art. 18 comma 1 lettera b) devono svolgersi preferibilmente nei siti individuati secondo i criteri della *D.G.R. 06/08/2001, n.85-3802* "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati in apposito elenco contenuto nel *Piano di Classificazione Acustica* comunale vigente. Tali siti sono individuati sulla cartografia del Piano di Classificazione Acustica comunale con un segno circolare di colore azzurro.

Art. 20 *Orari e durata*

comma 1 Lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'Art. 18, quando in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato dalle ore 08:00 alle ore 01:00 (o per intervalli di tempo inferiori).

Per particolari manifestazioni, in numero non superiore a tre nel corso dell'anno per ciascun sito, la Giunta Comunale può autorizzare limiti temporali diversi.

comma 2 In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee, compreso nell'elenco di cui all'Art. 19 comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'Art. 18 comma 1 lettera b), per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

comma 3 In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'Art. 19 comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'Art. 18 comma 1 lettera b), per un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

Art. 21 *Modalità di autorizzazione*

comma 1 Le modalità di autorizzazione in deroga fanno riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012 n.24-4049 e s.m.i. ed i limiti riportati nei successivi commi 2 e 3 trovano applicazione anche in caso di formazione del silenzio assenso di cui al comma 3 del precedente articolo 13.

comma 2 Autorizzazioni Senza Istanza: sono autorizzate senza istanza le manifestazioni temporanee, gli spettacoli e gli intrattenimenti, caratterizzati e non, dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, intrattenimenti estivi per giovani e ragazzi del tipo "Estate ragazzi" o assimilabili, attività di animazione presso gli oratori, ecc.) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00. Sono altresì autorizzati senza istanza luna park, circhi, eventi sportivi, mercati, fiere e feste popolari così come definite all'Art. 3 comma 9 del presente regolamento che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 24:00. Le massime immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, devono mantenersi

non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

comma 3 Autorizzazioni con Istanza semplificata: eventi o manifestazioni non rientranti nella definizione di Feste Popolari di cui all'Art. 3 comma 9 che si svolgano nei siti preferenziali indicati dal Piano di Zonizzazione Acustica e con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00 – per una durata di max. 30gg/anno anche non consecutivi. Eventi analoghi con orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00 – per una durata di max. 3 gg/anno anche non consecutivi. Con autorizzazione semplificata le massime immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, devono mantenersi non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

comma 4 Autorizzazioni con Istanza ordinaria:tutti gli eventi o manifestazioni non rientranti nelle tipologie di cui a commi precedenti del presente articolo.

Art. 22 Casi particolari

comma 1 Lo svolgimento della attività di cui all'Art. 18 di natura eccezionale con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale e comunque nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 15.

Art. 23 Commissione di vigilanza

comma 1 La commissione di vigilanza, istituita ai sensi del regolamento di esecuzione del *testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n.773 del 18 giugno 1931* approvato con *regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940*, e modificato dall'articolo 4 del *D.P.R. n.311 del 28/05/01*, nell'espressione del proprio parere relativamente agli aspetti di sicurezza, tiene anche conto di quanto indicato nel presente Regolamento.

Art. 24 Esclusioni

comma 1 Le attività di cui all'Art. 18 autorizzate secondo quanto disposto dal presente Regolamento non sono soggette alle disposizioni previste dal *D.P.C.M. 16/04/99 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo"* così come stabilito dall'articolo 1 comma 2 del decreto stesso.

comma 2 Le autorizzazioni concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono rilasciate secondo le modalità previste dal *D.P.C.M. 03/04/2001 n.304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n.447"*.

Sezione III Cantieri

Art. 25 *Campo di applicazione*

comma 1 All'interno della presente Sezione vengono regolamentate le attività elencate di seguito in modo non esaustivo:

- lettera a) cantieri edili, stradali o industriali anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;
- lettera b) lavori edili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati.

Art. 26 *Livelli sonori e prescrizioni tecniche*

comma 1 Per le attività di cantiere di cui all'Art. 25 comma 1 lettera a) i limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel *D.M.A. 16/03/98*, corrispondono a 80 dB(A) per un tempo di misura pari alla durata giornaliera del cantiere e a 85 dB(A) per un tempo di misura pari a 1 ora. Tali attività dovranno comunque essere svolte, salvo deroghe rilasciate dall'Amministrazione Comunale, esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì all'interno delle fascia oraria 07.00 - 20.00 con 1 ora di pausa nell'intervallo 12.00 – 15.00.

comma 2 I lavori edili di cui all'Art. 25 comma 1 lettera b) non sono soggetti a limiti specifici di immissione sonora, fermo restando quanto previsto all'Art. 12 comma 4. Tali attività dovranno comunque essere svolte esclusivamente nei giorni dal lunedì al sabato all'interno della fascia oraria 08.00 - 20.00 e nei giorni festivi nelle fasce orarie 10.00 – 13.00 e 15.00- 20.00, fatte salve disposizioni più restrittive contenute nei regolamenti di condominio.

Art. 27 *Modalità di autorizzazione*

comma 1 Le modalità di autorizzazione in deroga fanno riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012 n.24-4049 e s.m.i.

comma 2 Autorizzazioni Senza Istanza: sono autorizzati senza istanza i cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, siano operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00, le cui immissioni sonore da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

comma 3 Autorizzazioni con Istanza semplificata: Cantieri edili o assimilabili possono essere autorizzati in deroga ai vigenti limiti per mezzo di istanze semplificate qualora essi siano allestiti in aree non appartenenti alla Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I. Essi devono operare in orario compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15:00; devono impiegare unicamente macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica; devono determinare immissioni sonore massime in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e non devono superare la durata complessiva di 60 giorni;

comma 4 Autorizzazioni con Istanzaordinaria:tutti gli altri cantieri edili o assimilabili non rientranti nelle tipologie di cui a commi precedenti del presente articolo.

Art. 28 *Casi particolari*

comma 1 Lo svolgimento della attività di cui all'Art. 25 con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.

Art. 29 *Emergenze*

comma 1 I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ...), si intendono autorizzati anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori, ...

Sezione IV Altre attività rumorose temporanee

Art. 30 *Campo di applicazione*

comma 1 All'interno della presente sezione sono regolamentate le attività rumorose che hanno carattere temporaneo o assimilabili che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi e non rientrano nelle precedenti categorie.

comma 2 Le attività di cui al comma 1 del presente articolo vengono elencate di seguito, in modo non esaustivo:

lettera a) dehors con o senza diffusione sonora, chioschi ed altri locali aventi attività all'aperto;

lettera b) manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico;

lettera c) spazzamento aree mercatali e aree destinate a manifestazioni fieristiche, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;

lettera d) cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine,) e simili;

lettera e) attività agricole, forestali, a bosco.

Art. 31 *Dehors, chioschi ed altri locali aventi attività all'aperto*

comma 1 Le attività di cui all'Art. 30 comma 2 lettera a), sono regolamentate come riportato di seguito:

lettera a) se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'Art. 13 comma 1; per ogni sito possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti manifestazioni per un massimo di 5 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, di cui non più di due consecutivi. Durante le normali attività - e comunque in assenza di autorizzazione in deroga - sono soggette ai limiti assoluti e differenziali derivanti dal Piano di Classificazione Acustica comunale.

lettera b) se all'interno di cortili condominiali non è ammessa la deroga e sono soggette ai limiti di cui all'Art. 6 del presente regolamento (limiti di emissione, immissione e differenziali).

Art. 32 *Manutenzione aree verdi e suolo pubblico*

comma 1 Manutenzione di aree verdi pubbliche manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, rimozione della neve, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, opere di pronto intervento effettuate con macchinari rumorosi (quali macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, ...), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono autorizzate senza istanza.

comma 2 Manutenzione di aree verdi private effettuate con macchinari rumorosi (quali macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, ...), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono autorizzate secondo le seguenti modalità:

lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 08.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6, senza istanza;

Art. 33 Spazzamento aree mercatali e/o utilizzate per manifestazioni

lettera a) le attività che si svolgono entro le due ore successive alla conclusione del mercato o della manifestazione s'intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta.

lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie possono essere autorizzate a seguito di richiesta di cui all'Art. 13.

Art. 34 Attività di igiene del suolo

comma 1 Le attività di igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'Art. 30 comma 2 lettera c), effettuate con macchinari rumorosi, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6, senza che venga fatta esplicita richiesta.

Art. 35 Cave, attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli

comma 1 Le attività svolte nelle cave o le attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine) e simili di cui all'Art. 30 comma 2 lettera d), se a carattere temporaneo, sono soggette ad autorizzazione in deroga con istanza ordinaria qualora venga previsto il superamento dei limiti di cui all'Art. 6. Si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti derivanti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.

comma 2 Per i cannoncini spaventapasseri e antigrandine è in ogni caso vietato il loro utilizzo ad una distanza inferiore a 200 metri dalle abitazioni. Per i cannoncini spaventapasseri o assimilabili è vietato il loro utilizzo nella fascia oraria 20.00 - 08.00

Art. 36 Attività agricole, forestali, venatorie

comma 1 Le attività agricole e, forestali di cui all'Art. 30 comma 2 lettera e) si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta. Tuttavia, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore.

comma 2 Le attività agricole e a bosco non professionali possono essere svolte solo durante le fasce orarie 08.00-12.00 e 15.00 – 20.00.

Art. 37 Livelli sonori

comma 1 Le attività di cui all'Art. 30 autorizzabili senza esplicita richiesta sono soggette ai limiti massimi derogabili di cui all'Art. 15, fermo restando quanto previsto all'Art. 12 comma 4.

comma 2 Le attività di cui all'Art. 30 autorizzabili a seguito di specifica richiesta sono soggette ai limiti di immissione sonora eventualmente previsti dall'autorizzazione stessa e comunque sono soggette ai limiti massimi derogabili di cui all'Art. 15.

Capo 4 Infrastrutture di trasporto

Art. 38 *Campo di applicazione*

comma 1 All'interno del presente Capo è regolamentato l'inquinamento acustico avente origine in maniera indiretta dal traffico veicolare e ferroviario. Si specifica che per la rumorosità derivante da traffico veicolare e ferroviario si rimanda alle leggi nazionali e regionali ed ai decreti attuativi vigenti.

comma 2 All'interno del presente Capo vengono altresì regolamentate specifiche sorgenti disturbanti connesse con le infrastrutture di trasporto di cui al comma 1 non esplicitamente disciplinate dalla normativa, quali ad esempio, in elenco non esaustivo:

lettera a) rumore indotto dalla presenza dei dossi artificiali o attraversamenti pedonali anche in pavé al transito dei veicoli;

lettera b) accensione motori di autobus o pullman in deposito negli stabilimenti e ai capolinea

lettera c) stridio o cigolio di convogli ferroviari;

lettera d) rumore con componente tonale dei trasformatori delle sottostazioni elettriche delle ferrovie o di altre infrastrutture non connesse con esigenze produttive, artigianali o commerciali o simili;

lettera e) dispositivi acustici dei passaggi a livello.

Art. 39 *Infrastrutture di trasporto stradale*

comma 1 La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. n.142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447".

comma 2 Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera f) della L.447/95 e dell'articolo 5 comma 5 lettera a) della L.R.52/2000, per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli stessi, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. n.285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.

Art. 40 *Infrastrutture di trasporto ferroviario*

comma 1 La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto ferroviario è quella disposta dal D.P.R. n.459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Art. 41 *Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti*

comma 1 Qualora le sorgenti di cui all'Art. 38 comma 2 siano causa di fastidio o disturbo le società e gli enti gestori, compreso il Comune, devono attivarsi al fine di individuare le risoluzioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte ad eliminare o ridurre al minimo il disturbo lamentato, anche se non esplicitamente previsto dalla normativa.

Art. 42 *Rumore indotto dalla presenza dei dossi artificiali o attraversamenti pedonali anche in pavé al transito dei veicoli*

comma 1 Il rumore derivante da dossi artificiali ed attraversamenti pedonali rialzati costituisce parte integrante del rumore derivante dall'infrastruttura di trasporto, l'ente gestore ne è pertanto responsabile in maniera analoga alla normale rumorosità del traffico veicolare.

Art. 43 *rumore con componente tonale dei trasformatori delle sottostazioni elettriche delle ferrovie o di altre infrastrutture non connesse con esigenze produttive, artigianali o commerciali o simili*

comma 1 Nel caso in cui la sorgente sonora disturbante sia di pertinenza di un ente gestore di infrastrutture o di una attività economica, ad essa si applicano i limiti differenziali di immissione sonora anche se la sorgente stessa non è direttamente coinvolta o integrata in una attività o processo produttivo.

comma 2 Nel caso in cui la sorgente sonora disturbante sia di pertinenza di un privato, ad essa si applicano i limiti assoluti di immissione sonora in ambiente esterno.

Capo 5 Sorgenti sonore particolari o con peculiarità specifiche

Art. 44 Campo di applicazione

comma 1 All'interno del presente Capo vengono regolamentate sorgenti sonore particolari che non rientrano nelle categorie precedentemente trattate

comma 2 Le sorgenti sonore relative al presente articolo sono elencate di seguito, in modo non esaustivo:

- lettera a) dispositivi di allarme o antifurto;
- lettera b) campane e simili.

Art. 45 Dispositivi di allarme o antifurto

comma 1 I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve superare la durata complessiva di 1 minuto per ciascun ciclo di attivazione, ancorché sia intermittente.

comma 2 I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, oltre a rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti e fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3 comma 1 lettera g) della L. 447/95, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata di quindici minuti primi, ai sensi del punto 8 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare tempestivamente il sistema di allarme in caso di attivazione accidentale, ovvero a dotare l'impianto di apposito combinatore telefonico, o dispositivo equivalente, che garantisca comunque l'intervento di disattivazione.

Art. 46 Campane e simili

comma 1 Le campane, megafoni o impianti elettroacustici per le attività di culto o per segnalazione oraria devono limitare i periodi di funzionamento, in relazione all'eventuale disturbo arrecato alla popolazione residente, nella fascia oraria dalle 24.00 alle 06.00 del mattino successivo.

Capo 2 Approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi, rilascio di permessi e autorizzazioni

Art. 47 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

- comma 1 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R.52/2000, per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
- comma 2 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" e s.m.i. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- comma 3 La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'articolo 8, commi 1, 2 e 4 della l. 447/1995 (ove prevista, la VPIA deve essere predisposta ai fini della Dichiarazione di Inizio Attività):
- comma 4 La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77 e s.m.i., titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 3.
- comma 5 In riferimento al punto 11 del paragrafo 4 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, si sottolinea che l'adozione di interventi di mitigazione, modalità operative e provvedimenti tecnici atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine del rispetto dei limiti previsti, devono essere subordinati allo studio progettuale della localizzazione e della disposizione delle sorgenti rumorose, locali, macchine e impianti.
- comma 6 In riferimento alla definizione di ricettore di cui al paragrafo 2 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, quanto indicato al precedente comma 5 deve essere valutato anche per l'impatto verso aree costituenti potenziali ricettori in ragione della destinazione d'uso loro attribuita dal PRGC, anche se non ancora attuate alla data di presentazione del progetto per la realizzazione delle sorgenti sonore. L'attuazione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti può essere posticipata al momento dell'effettiva occupazione delle aree individuate quali ricettori.
- comma 7 Ai sensi del paragrafo 6 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, ossia nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi e comunque all'atto dell'insediamento dell'attività produttiva.
- comma 8 Quanto previsto nel presente articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'Art. 66.

Art. 48 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata

- comma 1 Ai sensi del paragrafo 5 secondo capoverso della *D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04*, le attività che per propria natura, o per soglia dimensionale, presentano emissione sonore palesemente limitate anche in relazione al contesto in cui si collocano, possono presentare una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata.
- comma 2 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- comma 3 La documentazione di cui al comma 1 deve contenere almeno i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e il punto 14 di cui al paragrafo 4 della *D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04*. La documentazione di cui al comma 1 deve comunque contenere la giustificazione dell'inutilità di ciascuno dei punti omessi.

Art. 49 Valutazione di Clima Acustico

- comma 1 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della *L.R. 52/2000*, per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.
- comma 2 La Valutazione di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla *D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico"*. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- comma 3 La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie riportate al paragrafo 3 della *D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05*.
- comma 4 La predisposizione di una Valutazione di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 e s.m.i., è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della *L.R.56/77* e s.m.i., titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 3.
- comma 5 Ad integrazione di quanto previsto al punto 1 del paragrafo 5 della *D.G.R. n.46-14762*, nella progettazione architettonica della distribuzione funzionale degli ambienti interni, il progettista adotterà la soluzione più adeguata al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno tenendo conto delle risultanze della valutazione di clima acustico e delle norme di ordine edilizio urbanistico ed igienico sanitario.
- comma 6 Nel caso in cui la Valutazione di Clima Acustico evidenzi una mancata compatibilità acustica a causa del superamento dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica o dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della *L.447/95*, il documento deve evidenziare:
- lettera a) le sorgenti sonore responsabili del superamento;
 - lettera b) una proposta per il risanamento, con relativo crono programma, ai fini del rispetto dei limiti di legge.
- comma 7 Quanto previsto nel presente articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'Art. 66.

Art. 50 *Verifica della documentazione*

comma 1 Il Comune si riserva di esaminare, avvalendosi del supporto degli organi di controllo competenti, di propri tecnici o di tecnici esterni di propria fiducia, la documentazione presentata anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. Il Comune si riserva inoltre di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

comma 2 Il rilascio del titolo edilizio o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di interventi specifici.

Art. 51 *Mancata presentazione della documentazione*

comma 1 La mancata presentazione della documentazione in materia di acustica è causa di diniego dei titoli edilizi abilitativi per carenza di documentazione essenziale, o del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

comma 2 La mancata presentazione della documentazione in materia di acustica interrompe l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della *L.R.56/77* e s.m.i., titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

TITOLO IV: RISANAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO

Capo 1 Aspetti generali

Art. 52 I Piani di Risanamento Acustico

comma 1 All'interno del presente Titolo vengono definite, ai sensi della *L.447/95* e *L.R.52/2000*, le disposizioni finalizzate al contenimento e all'abbattimento dell'inquinamento acustico sul territorio comunale.

comma 2 Quanto previsto al comma 1 viene realizzato attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici Piani di Risanamento Acustico.

comma 3 I Piani di Risanamento Acustico di cui al comma 2 sono:

lettera a) Piani di Risanamento Acustico delle imprese;

lettera b) Piani Comunali di Risanamento Acustico;

lettera c) Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

comma 4 Il Comune, per quanto di competenza, coordina le attività di risanamento acustico previste dai Piani di cui al comma 3.

Capo 2 Piani di Risanamento Acustico delle imprese

Sezione I Aspetti generali

Art. 53 Piani di Risanamento Acustico delle imprese

comma 1 I Piani di Risanamento Acustico delle imprese vengono predisposti a seguito di:
lettera a) prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica;
lettera b) attività di controllo.

Sezione II Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica

Art. 54 Campo di applicazione

comma 1 All'interno della presente Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 14 della *L.R.52/2000*, il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, a seguito di prima adozione, modifica o revisione del *Piano di Classificazione Acustica*.

Art. 55 Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento

comma 1 Le verifiche di cui all'art. 14 della L.R. 52/00 si applicano anche nel caso di modifica o revisione del *Piano di Classificazione Acustica*, qualora l'impresa sia collocata nelle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

Art. 56 Contenuti ed oneri del Piano

comma 1 Gli oneri per gli interventi di risanamento di cui all'art. 14 co. 1 della L.R. 52/00 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

Art. 57 Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento

comma 1 Le imprese produttive sia di beni sia di servizi non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Città Metropolitana, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico al Comune, che lo approva secondo le modalità previste dall'articolo 14 della *L.R.52/2000*.

comma 2 Le imprese produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Città Metropolitana, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico alla Città Metropolitana e per conoscenza al Comune.

comma 3 Ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 della *L.R.52/2000*, qualora il Comune non si esprima sul Piano di Risanamento Acustico entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il Piano di Risanamento Acustico sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune.

Art. 58 Verifiche

comma 1 Il Comune, nei casi di competenza, può verificare, quando ritenuto necessario, la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati.

Sezione III Risanamento a seguito di attività di controllo

Art. 59 Campo di applicazione

comma 1 In questa Sezione viene regolamentato il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, di competenza comunale, a seguito di attività di controllo dei valori limite di emissione, assoluti di immissione e differenziali di immissione.

Art. 60 Piano di risanamento

comma 1 I Soggetti di cui all'Art. 59, che risultano non rispettare i valori limite di emissione nella classe di appartenenza o differenziali e assoluti di immissione nella classe acustica di appartenenza e nelle aree contigue che risultano non essere in accostamento critico o in accostamento critico con vincolo alle emissioni rumorose devono presentare, in seguito ad attività di controllo, apposito Piano di Risanamento Acustico.

comma 2 Qualora venga effettuata attività di controllo successiva all'attuazione di un Piano di Risanamento Acustico, i titolari di cui all'Art. 59, sono tenuti ad integrare tale Piano relativamente al parametro oggetto di verifica.

Art. 61 Contenuti e oneri del Piano

comma 1 I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'Art. 60 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R.52/2000.

comma 2 Gli oneri per il risanamento di cui all'Art. 60 sono a carico del Soggetto che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

Art. 62 Modalità di presentazione e approvazione del Piano

comma 1 Le modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento Acustico sono quelle previste nell'Art. 57.

Capo 3 Piani di Risanamento Acustico

Art. 63 *Piani Comunali di Risanamento Acustico*

comma 1 All'interno del presente Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95 e dell'articolo 13 della L.R.52/2000, i Piani Comunali di Risanamento Acustico.

comma 2 I piani di cui al comma 1 vengono inoltre predisposti al fine di perseguire i valori di qualità.

comma 3 I piani di cui al comma 1 vengono predisposti secondo i metodi, le tempistiche e i criteri generali definiti nell'articolo 7 della L.447/95 e nell'articolo 13 della L.R.52/2000 e secondo quanto indicato nelle successive Sezione II e Sezione III.

Sezione II Casi di accostamento critico

Art. 64 *Risanamento degli accostamenti critici*

comma 1 Il Comune, coordina le imprese responsabili del superamento dei limiti nell'attività di risanamento degli accostamenti critici, effettua il risanamento degli accostamenti critici presenti sul territorio attraverso le seguenti azioni:

lettera a) verifica del rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione nell'accostamento critico di cui all'Art. 65;

lettera b) vincolo delle emissioni sonore nell'accostamento critico di cui all'Art. 66.

lettera c) Approvazione del piano di risanamento acustico delle imprese

Art. 65 *Verifica del rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione*

comma 1 Il Comune verifica il rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione nelle classi acustiche coinvolte nell'accostamento.

comma 2 Il rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione in accostamento critico, qualora superati, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:

lettera a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare l'attuale livello di emissione sonora all'interno della propria classe acustica e di comunicare gli esiti;

lettera b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzia il superamento del valore limite di emissione, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'Art. 60;

lettera c) in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune coordina ulteriori interventi di risanamento ai fini del rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione.

comma 3 In caso di rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione il soggetto responsabile delle emissioni dovrà in ogni caso adottare adeguate misure per rispettare i limiti di immissione sonora della classe acustica ad esso limitrofa in accostamento critico.

Art. 66 *Vincolo delle emissioni sonore*

comma 1 A seguito di quanto previsto all'Art. 65 si procede vincolando le aree in accostamento critico al rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione acustica vigente.

comma 2 Ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente, le imprese di nuovo insediamento dovranno garantire il rispetto dei valori limite previsti nelle classi acustiche in accostamento critico, già in sede di valutazione di impatto acustico.

comma 3 Eventuali futuri superamenti dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione in accostamento critico verranno gestiti come riportato di seguito:

lettera a) in caso di superamento dovuto ad una attività o sorgente sonora già esistente alla data di approvazione del piano di risanamento acustico si ricade nella procedura prevista all'Art. 60.

lettera b) in caso di superamento dovuto ad una impresa insediata successivamente alla data di vincolo di cui al comma 1, la stessa elabora un Piano di Risanamento Acustico finalizzato al rispetto dei valori di attenzione, dei limiti assoluti di immissione e dei valori limite di emissione della classe acustica di appartenenza, quando superati; gli oneri di tale Piano sono a carico dell'impresa.

Art. 67 *Contenuti e oneri del Piano*

comma 1 I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'Art. 65 comma 2 lettera c) corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della *L.R.52/2000*. La predisposizione del Piano di Risanamento Acustico è a carico dei soggetti responsabili dei superamenti ed è coordinata dal Comune.

TITOLO V: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Capo 1 Controlli

Art. 68 Funzioni e competenze

comma 1 Ai sensi dell'articolo 6 lettere d), f) e g) e dell'articolo 14 comma 2 della *L.447/95* e dell'articolo 5 comma 1 della *L.R.52/2000* il Comune, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

lettera a) della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei provvedimenti autorizzativi edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

lettera b) delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel *D.lgs.285/92 (nuovo codice della strada)* e *s.m.i.*;

lettera c) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

lettera d) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 della *L.447/95*, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

lettera e) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della *L.447/95*;

lettera f) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della *L.447/95*.

comma 2 Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui all'art.6 *L.447/95* e art.5 *L.R.52/2000*, si avvale della Polizia Municipale, dell'A.R.P.A. Piemonte, di altri organi di controllo, di consulenti tecnici, stabilendo, eventualmente, specifici protocolli di intesa.

Art. 69 Segnalazioni o esposti

comma 1 Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno istruiti con riferimento a quanto disciplinato dal presente Regolamento.

comma 2 Per imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Città Metropolitana, il Comune provvede ad interessare gli uffici preposti della Città Metropolitana affinché venga avviato l'iter per le attività di controllo di competenza.

Capo 2 **Provvedimenti restrittivi**

Art. 70 *Provvedimenti restrittivi*

comma 1 Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, adotta i necessari provvedimenti restrittivi.

comma 2 Qualora sia ritenuto opportuno il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.

comma 3 Ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Capo 3 Sanzioni

Art. 71 Sanzioni

comma 1 Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500 ai sensi dell'articolo 16 della L.3/2003.

comma 2 L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95 e alle altre disposizioni che stabiliscono obblighi di adeguamento ai limiti normativi vigenti e stabiliti dal presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del *Codice Penale*, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/2000 e della L.689/81.

comma 3 Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale di cui all'Art. 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/2000 e della L.689/81.

comma 4 Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della L.447/95 (*rumorosità derivante da traffico veicolare, ferroviario,*) e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Città Metropolitana è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/2000 e della L.689/81.

comma 5 Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/2000 e della L.689/81.

comma 6 È fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del *Codice Penale*.

comma 7 Le sanzioni saranno applicate dalla Polizia Municipale.

Art. 72 Esclusioni

comma 1 Le sanzioni di cui all'Art. 71 non si applicano durante il periodo di risanamento stabilito nei Piani di Risanamento Acustico delle imprese.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 *Entrata in vigore*

comma 1 Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della Delibera di approvazione.

Art. 74 *Abrogazioni e validità*

comma 1 Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili

comma 2 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

comma 3 Le Appendici non costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 75 *Modifica e revisione*

comma 1 Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.

comma 2 Quanto disposto dalle Appendici al presente Regolamento può essere modificato o revisionato con Determina Dirigenziale.

comma 3 In caso di variazioni della normativa nazionale o regionale, nelle more delle modifiche all'appendice A si applicano i valori limite relativi alla nuova normativa nazionale o regionale.

APPENDICE A: VALORI LIMITE

Punto 1 Classi acustiche

- 1.1 Le classi acustiche, ai sensi del *D.P.C.M. 14/11/97*, vengono così definite:
- CLASSE I - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ...
 - CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
 - CLASSE III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
 - CLASSE IV - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
 - CLASSE V - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.
 - CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Punto 2 Valori limite di emissione

- 2.1 I valori limite di emissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	45	35
II	Prevalentemente residenziale	50	40
III	Tipo misto	55	45
IV	Intensa attività umana	60	50
V	Prevalentemente industriale	65	55
VI	Esclusivamente industriale	65	65

- 2.2 Nei seguenti casi specifici sono previsti limiti differenti da quelli riportati in precedenza:
- infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
 - altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della *L.447/95*, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, ...).

Punto 3 Valori limite assoluti di immissione

- 3.1 I valori limite assoluti di immissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	50	40
II	Prevalentemente residenziale	55	45
III	Tipo misto	60	50

IV	Intensa attività umana	65	55
V	Prevalentemente industriale	70	60
VI	Esclusivamente industriale	70	70

- 3.2 Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:
- infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
 - altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, ...).
- 3.3 I valori assoluti di immissione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovvero, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei livelli assoluti di immissione.

Punto 4 Valori limite differenziali di immissione

- 4.1 I valori limite differenziali di immissione e i relativi casi di applicabilità sono riportati nella tabella seguente:

Periodo di riferimento	Condizioni di misura	Valore minimo di rumore ambientale*	Valore limite
Periodo diurno (6 - 22)	Finestre aperte	50 dB(A)	5 dB(A)
	Finestre chiuse	35 dB(A)	
Periodo notturno (22 - 6)	Finestre aperte	40 dB(A)	3 dB(A)
	Finestre chiuse	25 dB(A)	

* Al di sotto di tali valori ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile

Punto 5 Valori di attenzione

- 5.1 I valori di attenzione sono definiti come quei valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- 5.2 I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:
- se riferiti ad un'ora, i valori assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - se relativi ai tempi di riferimento coincidono con i valori assoluti di immissione.
- 5.3 Il tempo a lungo termine (T_L) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il tempo T_L , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.
- 5.4 I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovvero, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di attenzione.

Punto 6 Valori di qualità

- 6.1 I valori di qualità sono definiti come quei valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L.447/95.
- 6.2 I valori di qualità sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	47	37
II	Prevalentemente residenziale	52	42
III	Tipo misto	57	47
IV	Intensa attività umana	62	52
V	Prevalentemente industriale	67	57
VI	Esclusivamente industriale	70	70

- 6.3 I valori di qualità non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovvero sia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di qualità.

APPENDICE B: CONTENUTI MINIMI PER ISTANZE SEMPLIFICATE E MODELLI DI AUTORIZZAZIONI

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Nel caso in cui non sussistano i criteri per la presentazione dell'istanza semplificata, all'istanza di autorizzazione ordinaria dovrà essere allegata la relazione tecnica di valutazione previsionale d'impatto acustico ai sensi della DGR 9-11616 a firma di tecnico competente in acustica ambientale.

MODELLO “TIPO” PER AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TEMPORANEA O ALL’APERTO



CITTÀ DI CIRIÉ

Prot.

**AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE
IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE**
(art. 6 L. 447/95 e art. 9 L.R. 52/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- la richiesta di rilascio di **autorizzazione allo svolgimento di spettacolo/manifestazione** in deroga ai limiti di immissione ai sensi dell’art. 6 della L. 447/95 e dell’art. 9 della L.R. 52/2000 presentata da per lo spettacolo manifestazione

- la Documentazione di Impatto Acustico allegata alla richiesta di cui al punto precedente.

Preso atto che con medesima richiesta ha informato che lo spettacolo/manifestazione avrà il seguente programma di svolgimento

Visti:

- l’art. 6 della L. 447/95

- l’art. 9 della L.R. 52/2000.

AUTORIZZA

..... in qualità di responsabile dello spettacolo/manifestazione

a svolgere lo spettacolo/manifestazione

..... con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

- venga rigorosamente rispettato il programma/spettacolo della manifestazione presentato congiuntamente alla richiesta di autorizzazione;

- la manifestazione non si protragga nel corso di ogni giornata oltre le ore 02:00;

- venga rispettato il limite assoluto di immissione sonora di 80 dB(A), riferito al livello equivalente relativo ad un qualunque tempo di misura di 30 minuti (media su finestra mobile - tempo di osservazione pari alla durata dell’attività), da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;

- venga effettuata, durante in uno dei primi due giorni dello spettacolo/manifestazione, una rilevazione fonometrica da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale che attesti il rispetto dei limiti prescritti*.

AVVERTE

- che la presente autorizzazione potrà essere revocata in caso di mancato rispetto delle prescrizioni in essa contenute;
- che la presente autorizzazione potrà essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione;
- che l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportata potrà comportare la sospensione della manifestazione in corso e la comminazione ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 della L. 447/95, di una sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10329,00 conciliabile entro 60 giorni con il pagamento di € 516,00, la sospensione e/o revoca del presente provvedimento;
- che la presente autorizzazione deve essere conservata nel luogo della manifestazione, insieme a copia della richiesta e della relativa documentazione tecnica.

* Solo nel caso di spettacoli/manifestazioni con durata superiore a 7 giorni.

Il Responsabile del Servizio

CONTENUTI DELLA ISTANZA SEMPLIFICATA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Nel caso in cui non sussistano i criteri per la presentazione dell'istanza semplificata, all'istanza di autorizzazione ordinaria dovrà essere allegata la relazione tecnica di valutazione previsionale d'impatto acustico ai sensi della DGR 9-11616 a firma di tecnico competente in acustica ambientale.

MODELLO “TIPO” PER AUTORIZZAZIONE CANTIERE



CITTÀ DI CIRIÉ

Prot.

**AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE
IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE**
(art. 6 L. 447/95 e art. 9 L.R. 52/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- la richiesta di rilascio di **autorizzazione allo svolgimento del cantiere** in deroga ai limiti di immissione ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 9 della L.R. 52/2000 presentata da per il cantiere

- la Documentazione presentata

Preso atto che con medesima richiesta ha informato che il cantiere avrà il programma di svolgimento specificato nella richiesta di autorizzazione in deroga

Visti:

- l'art. 6 della L. 447/95, l'art. 9 della L.R. 52/2000, la DGR 27 giugno 2012 n. 24-4049

AUTORIZZA

..... in qualità di a svolgere il cantiere

con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- venga rigorosamente rispettato il programma del cantiere presentato congiuntamente alla richiesta di autorizzazione;
- il cantiere potrà essere attivo esclusivamente nei giorni dal al all'interno delle fasce orarie e
- venga rispettato il limite assoluto di immissione sonora, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98, di 80 dB(A) per un tempo di misura pari alla durata giornaliera del cantiere e di 85 dB(A) per un tempo di misura pari a 1 ora;
- che i macchinari utilizzati nel cantiere rispettino tutte le normative e le disposizioni previste per le emissioni sonore;
- che il cantiere sarà organizzato in modo da minimizzare il disturbo arrecato alla popolazione e che saranno adottati tutti gli accorgimenti tecnicamente ed economicamente fattibili per limitare le emissioni sonore negli ambienti abitativi e presso i ricettori sensibili presenti nella zona.

AVVERTE

- che la presente autorizzazione potrà essere revocata in caso di mancato rispetto delle prescrizioni in essa contenute;
- che la presente autorizzazione potrà essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione;
- che l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportata potrà comportare la sospensione della manifestazione in corso e la comminazione ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 della *L. 447/95*, di una sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10329,00 conciliabile entro 60 giorni con il pagamento di € 516,00, la sospensione e/o revoca del presente provvedimento;
- che la presente autorizzazione deve essere conservata nel luogo del cantiere, insieme a copia della richiesta e della relativa documentazione tecnica.

Il Responsabile del Servizio